

Roma, 17 dicembre 2013

OGGETTO: *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

Nella speranza che il nostro lavoro Le possa essere di aiuto Le inviamo i nostri più cordiali saluti

Guido Del Re

Francesco Casarola

-CORTE di GIUSTIZIA FEDERALE

Mancato pagamento premio preparazione

Due dirigenti di due società diverse venivano sanzionati con l'inibizione per 1 anno dalla CDN per aver omesso il pagamento del premio di preparazione spettante ad altra società. La CGF ha ritenuto congruo comminare una sanzione di 8 mesi di inibizione agli stessi. (CU 313/CGF 2012-2013)

Violenza nei confronti di un avversario

Un calciatore al termine del primo tempo colpiva con un calcio allo stinco un calciatore avversario provocando un forte trauma. Il giudice di prime cure optava per la sanzione di tre giornate di squalifica. Il calciatore impugnava la decisione adducendo che il calcio era stato inferto in virtù di un precedente colpo alla nuca ricevuto dall'avversario. Il direttore di gara nel proprio referto arbitrale non menzionava tale evento. Per questo la CGF respingeva tale doglianza e riteneva congrua la condotta violenta del reclamante. (CU 313/CGF 2012-2013)

Fraasi ingiuriose da parte dell'allenatore

Un allenatore veniva sanzionato con la squalifica di 2 gare effettive, per essersi rivolto ad uno degli assistenti dell'arbitro urlandogli *“siete uno scandalo”*. Il reclamante faceva emergere nella propria impugnativa che il suo atteggiamento era di protesta per un mancato intervento dell'arbitro. La CGF respingeva il ricorso e affermava che l'allenatore: *“proprio per la sua figura, deve costituire, anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi eventualmente percepiti come dubbi, al contrario deve cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti – non solo ingiuriosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori”*. (CU 313/CGF 2012-2013)

Squalifica calciatore dilettante per illecito sportivo

Un calciatore veniva sanzionato dalla CDN per aver percepito pagamenti di somme di denaro “in nero” da parte della società presso cui era tesserato, tutto ciò emergeva dagli accertamenti della Guardia di Finanza nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008. La sanzione consisteva in un ammenda.

La CGF ha evidenziato che “ a carico dei tesserati non professionisti non possono essere applicate sanzioni pecuniarie: ciò in conformità della statuizione dell'art. 19 c. 6 CGS che riserva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai soli tesserati della sfera professionistica, salvo il caso di violenza nei confronti del direttore di gara” (CU 304/CGF 2012-2013)

Differimento dell'udienza per problemi di salute del difensore

Il presidente di una società non ha omesso ottemperato al pagamento delle spettanze di due calciatori. La CDN ha sanzionato il presidente, quale responsabile della violazione ex art. 1 c. 1 CGS.

La parte istante richiedeva il differimento dell'udienza per i problemi di salute del proprio difensore. Il Giudice di prime cure rigettava tale richiesta. Il giudice di secondo grado accoglieva il ricorso poiché la mancata accettazione delle doglianze nel primo grado ha “comportato un nocumento per le possibilità della difesa, privata degli eventuali vantaggi in termini di quantificazione sanzionatoria”. (CU 3/CGF 2012-2013)

-APPROFONDIMENTI

Giustizia economica sportiva

di Guido Del Re

Il diritto sportivo, oltre ad occuparsi degli aspetti strettamente tecnici, mira a tutelare diversi tipi di interessi. Una delle forme di tutela primarie, all'interno dell'ordinamento sportivo, riguarda i diritti di credito. La giustizia economica sportiva interviene per dirimere le controversie che insorgono tra i componenti dell'ordinamento sportivo e le controversie inerenti i tesseramenti. In dette controversie sono in ballo grandissimi interessi economici, basti pensare a tutte le trattative relative alla cessione o acquisizione delle prestazioni sportive di un atleta. L'ordinamento sportivo non contiene precise disposizioni idonee a stabilire una distinzione netta tra i diversi procedimenti di giustizia economica che hanno come oggetto la tutela dei diritti di credito ma si limita ad accertare l'inadempimento delle obbligazioni assunte e a condannare il debitore ad effettuare la prestazione dovuta. In altri termini utilizza strumenti indiretti di induzione all'adempimento o di persuasione tra i quali spicca l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle parti inadempienti. Nel diritto sportivo calcistico, la giustizia economica è composta da organi permanenti nominati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio,

disciplinati dalle N.O.I.F., quali: a) la commissione tesseramenti che ha competenza sulle controversie relative a tesseramento, svincolo e trasferimento dei tesserati; b) commissione vertenze economiche, che giudica sulle controversie economiche fra le società. Nel dettaglio la Commissione tesseramenti è composta dal Presidente, tre Vice presidenti e da almeno quattro componenti, nominati dal Consiglio federale per un quadriennio; ha competenza a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti e agli svincoli dei calciatori. Il procedimento viene instaurato: a) su reclamo di chi è parte interessata riguardo al tesseramento, trasferimento o svincolo; b) su iniziativa degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su iniziativa delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l'attività giovanile scolastica, che possono richiedere i relativi giudizi. La Commissione vertenze economiche tra le società è composta dal Presidente, un Vicepresidente e un numero di componenti non inferiore a quattro, né superiore a otto, nominati dal Presidente federale per due stagioni sportive, ha competenza a giudicare, in prima istanza: a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 11 N.O.I.F, b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 N.O.I.F. c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis N.O.I.F.; mentre in seconda e ultima istanza è competente a decidere sulle controversie relative: a) in merito alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96 c. 3, N.O.I.F.; b) in merito alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, di cui all'art. 94 ter N.O.I.F.

-Il compenso degli agenti è illecito anche se è ai minimi federali

di Francesco Casarola

La Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC in una recente decisione ha dato un'interpretazione innovativa dell'art. 17 c. 6 Regolamento agenti dei calciatori FIGC in materia di compenso dell'Agente dei calciatori.

I fatti alla base della questione sono stati questi. L'agente dei calciatori Tizio sottoscriveva un mandato di rappresentanza con il calciatore Caio. Successivamente Tizio contratta per Caio la stipula di un contratto professionistico con la società Alfa. Tale accordo prevedeva una durata pluriennale con un compenso iniziale "al minimo federale". Infine Caio, per

tramite di un suo amico, corrispondeva l'importo di € 1.500 nei confronti di Tizio per la mediazione svolta. Per questioni interpersonali Caio revocava il mandato di rappresentanza con l'agente Tizio. A seguito di alcune indagini la Procura Federale della FIGC deferiva Tizio per la violazione del combinato disposto degli artt. 1 c. 1 CGS (Principi di lealtà, probità e correttezza) in riferimento all'art. 17 c. 6 RAFIGC. In questa norma l'ordinamento sportivo afferma: “ Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di competenza, nessun compenso spetta all'Agente”.

Occorre rilevare che in materia di compensi che riguardano l'agente dei calciatori, il Regolamento Agenti dei calciatori disciplina tale questione all'art. 17. Questa norma è formata da 10 commi. In particolare il c. 2 definisce quale sia la base sulla quale deve essere calcolato l'importo dovuto all'agente dei calciatori, infatti questo è definito sulla base del reddito lordo annuo del calciatore ed eventuali compensi straordinari un tantum dovuti alla firma del contratto. Mentre sono esclusi da questa base: benefits (automobile, casa, ecc.) e premi a punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che non sia certo. Ma questo non è applicabile a norma dell'art. c. 6 nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi federali.

La CDN si è discostata dal tenore letterale della norma appena richiamata affermando che questo divieto non si applica quando l'intermediazione di un agente dei calciatori “riguarda più anni, e prevede un compenso progressivamente crescente rispetto al minimo federale (...) il contratto è da valutare nel suo complesso e non esclusivamente per il (primo) degli anni contrattuali”. Occorre rilevare che tale decisione della CDN ha stretto l'ambito di applicazione dell'art. 17 c. 6 RAFIGC. Infatti una tale decisione sarebbe applicata esclusivamente nel caso di stipula di un un contratto annuale o pluriennale con un compenso al “minimo federale”, evenienza che appare realizzabile ma rara nella complessità della realtà.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

-Tnas e mutualità sui diritti TV

Il Tnas, in merito alla controversia Lega Pro/Lega Serie B per la mutualità sui diritti tv, ha nominato un consulente tecnico per determinare la quota 2013/2014. In riferimento a quanto deciso ieri dal Tnas, la Lega Pro ha emesso una nota. "Il Tribunale nazionale per lo sport (TNAS), adito dalla Lega Pro, ha riconosciuto la propria competenza a decidere

sulla ripartizione tra Lega di serie B e Lega Pro della quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi della serie A che la legge Melandri attribuisce alle due leghe minori. La importante decisione consente di superare gli ostacoli sinora frapposti dalla Lega di B che, con una strumentale - e oggi accertata come infondata - interpretazione della legge Melandri, aveva sino ad oggi impedito alle società aderenti alla Lega Pro di vedersi riconosciuto il giusto contributo. La Lega di serie B sosteneva che il TNAS fosse incompetente e che comunque il potere di ripartizione spettasse solo alla Lega di serie A e non al giudice. Ora spetta ai Giudici del TNAS quantificare detta ripartizione. Per fare ciò si affideranno ad un qualificato professionista, docente di economia aziendale. Rimane in ambito sportivo la definizione delle controversie e quindi la Lega Pro ha ottenuto una pronuncia che consente di restare nell'ambito del sistema arbitrale sportivo".

-Linea dura della Uefa contro le combine nel calcio

Pugno duro della Uefa contro ogni tentativo di combine nel calcio. Nel corso del meeting che si è svolto a Bilbao, il Comitato Esecutivo ha varato una risoluzione in 11 punti per l'integrità del calcio. La bozza del documento verrà trasmessa alle 54 federazioni nazionali affiliate alla Uefa per avviare un processo consultivo che porterà alla votazione in occasione del Congresso Ordinario Uefa in programma il 27 marzo ad Astana, in Kazakistan. Grande attenzione è stata dedicata alle gare truccate.

La lotta al match fixing è una delle priorità della Federcalcio, che collabora costantemente alle attività della UISS (Unità Informativa sulle Scommesse Sportive del Ministero dell'Interno) e che, insieme alle Leghe professionistiche e alle componenti tecniche, ha avviato tra l'altro programmi di formazione ed educazione con tutte le Nazionali giovanili, i club e gli arbitri per sensibilizzare sulla conoscenza e sui rischi della corruzione e delle scommesse illecite.